

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2048

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SEMERARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

—————

Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina la rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali, per chi già ha espletato tale mandato.

L'argomento viene esaminato in considerazione delle previsioni di cui all'articolo 57, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 1 recita:

«L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta...».

Giova in proposito ricordare che il testo sopra riportato è, per la parte che qui interessa, diverso da quello inizialmente predisposto, che originariamente aveva previsto essere i revisori rieleggibili «consecutivamente» per una sola volta.

Una versione, quella originaria, che, avrebbe consentito al revisore, dopo la seconda (consecutiva e non) elezione nello stesso comune, una terza, una quarta elezione, purché intervallate tra loro da un periodo di almeno tre anni.

Nella definitiva formulazione dell'articolo 235 del testo unico, l'avverbio «consecutivamente» è stato eliminato e la relazione illustrativa non contiene alcuna motivazione su tale eliminazione.

Nella relazione allo schema di decreto legislativo, infatti, si legge: «Il titolo VI (revisore economico-finanziario) ripete la disciplina, oramai consolidata, della revisione economico-finanziaria presso gli enti locali. Come è noto, l'incarico è affidato a soggetti

(iscritti nel registro dei revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti ed all'albo dei ragionieri) dotati di adeguata professionalità, acquisita all'esterno dell'ente, ed in grado di svolgere un ruolo più di collaborazione che di controllo, come peraltro già chiarito dall'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.

Si evidenziano due modifiche al testo previgente.

La prima è recata al comma 4 dell'articolo 234, con l'eliminazione dell'obbligo di invio della comunicazione relativa alla nomina dell'organo di revisione. Tale obbligo, infatti, non è correlato ad alcuna finalità di controllo da parte del Ministero dell'interno sui soggetti cui è affidato l'incarico e non appare, pertanto, utile ai fini di un corretto rapporto con le autonomie locali.

La seconda modifica è apportata mediante l'utile integrazione del comma 1 dell'articolo 235, con l'inserimento dell'avverbio "consecutivamente" per esplicitare l'interpretazione (certamente corretta) secondo la quale dopo il secondo mandato non vi è un definitivo ostracismo nei confronti del revisore (conseguenza incongrua della lettura letterale della norma) bensì la necessità di un intervallo temporale prima di un eventuale nuovo incarico».

Il TAR di Lecce, sezione II, con la sentenza n. 487 del 4 marzo 2000, in merito all'interpretazione della parola rielezione ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990 ha affermato «che la rielezione è tale solo se segue la precedente elezione senza soluzione di continuità». Per cui non è immaginabile che chi abbia ricoperto l'incarico di revisore in un ente per due trienni non possa più essere nominato per tutta la vita, ovvero per i restanti anni in cui svolgerà la

sua attività professionale. Questa soluzione presa in esame dal TAR di Lecce si basa sull'indagine relativa alla esatta accezione letterale del termine «rieleggibilità». Il prefisso «ri» - associato a verbi e loro derivati - esprime una ripetizione, che implica necessariamente una continuità temporale. In tal senso il comma 1 dell'articolo 235 del testo unico, prevedendo che i revisori sono «rieleggibili per una sola volta», porterebbe ad escludere una terza rielezione solo qualora fosse consecutiva.

Una simile interpretazione trova un ulteriore elemento di sostegno nella considerazione secondo la quale il testo normativo non ha subito modifiche nel corso delle evoluzioni legislative.

Il legislatore - riproponendo nel testo unico lo stesso contenuto dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990 e dell'articolo 101 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 - ha inteso, infatti, non intervenire su un concetto ritenuto pacifico fin dall'origine. Pertanto, il mancato inserimento della parola «consecutivamente» nell'ultima versione del testo unico è sintomatico dell'intenzione di non voler appesantire la formulazione del concetto con l'aggiunta di termini pleonastici.

L'utilizzo di avverbi come «consecutivamente» o «immediatamente» sarebbe stato - al contrario - necessario qualora non si fosse utilizzato il termine «rielezione», il cui significato presuppone, come detto, la continuità temporale.

Da ciò deriva quindi che il revisore eletto per due volte consecutive nello stesso comune non sarebbe rieleggibile. Tuttavia, di-

verrebbe «nuovamente eleggibile» trascorsa un'interruzione almeno triennale dai due mandati precedenti. In tale ultimo caso si verterebbe, infatti, non in una situazione di rielezione, ma in un'ipotesi di nuova nomina. Tale interpretazione trova la sua ragione d'essere anche sulla differenza concettuale esistente tra «rieleggibilità» e «nomina». In tal senso, si ripete, il comma 1 dell'articolo 235 del testo unico, prevedendo che i revisori «sono rieleggibili per una sola volta», porta ad escludere una terza elezione solo se consecutiva.

È importante ribadire che quanto qui si sostiene realizza due finalità.

Per un verso evita comunque il cristallizzarsi del rapporto tra revisore ed ente locale (le cui compagini assembleari, esecutive e direttive possono del resto modificarsi nel tempo), garantendo la necessaria indipendenza e imparzialità nello svolgimento della revisione finanziaria.

Per altro verso consente all'ente di non doversi necessariamente privare e di poter anzi fruire ripetutamente dell'apporto di soggetti dotati di spiccate conoscenze e competenze professionali.

Il problema, alquanto delicato, resta aperto e dovrà essere affrontato in via definitiva.

E' evidente che un chiarimento definitivo, in senso favorevole alla rielezione dopo un periodo di interruzione, è auspicato da tutti coloro che professionalmente si sono dedicati alla revisione negli enti locali, oltre che agli ordini professionali.

Si propone, pertanto, l'approvazione della disposizione che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Il revisore dei conti, che abbia espletato l'incarico per due mandati consecutivi, può comunque essere nuovamente eletto dopo un intervallo di tre anni. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444».